



Consiglio regionale della Calabria

2021

3° Report trimestrale



**Novità legislative
delle Regioni a
Statuto ordinario**

**A cura del Settore Commissioni
Affari Istituzionali, riforme, sanità,
attività sociali, culturali e formative,
ambiente e territorio**

PRESENTAZIONE

Gentili Consiglieri,

certi di incontrare lo stesso gradimento dello scorso anno, il Settore Affari Istituzionali, Riforme, Sanità, Attività sociali, culturali e formative, Ambiente e Territorio ripropone, per l'anno 2021, l'attivazione di newsletter informative sulla legislazione delle Regioni a Statuto ordinario.

Il report, realizzato per incrementare le funzioni di supporto al processo legislativo, è collegato ad uno degli obiettivi settoriali del Piano della Performance 2021-2023 ed è organizzato per ambiti tematici di competenza delle Commissioni permanenti I, III, IV e V, con cadenza trimestrale.

Il Dirigente

Avv. Giovanni Fedele

Affari istituzionali, affari generali e normativa elettorale, riforme

- **Emilia Romagna**

Legge regionale 29 luglio 2021, n. 12 *"Ratifica dell'intesa interregionale tra le regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte concernente l'attribuzione di funzioni ad AIPO in materia di infrastrutture per la mobilità ciclistica e modifica della legge regionale 22 novembre 2001, n. 42"*.

[Collegamento ipertestuale](#)

Breve descrizione: con la presente legge è stata ratificata l'Intesa interregionale tra le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte con la quale le Regioni hanno concordato di integrare le funzioni già svolte dall'Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO) con quelle in materia di infrastrutture per la mobilità ciclistica.

L'AIPO è stata istituita, rispettivamente, con le ll.rr. n.42 del 2001 dell'Emilia-Romagna, n.5 del 2002 della Lombardia, n.4 del 2002 del Veneto e n.38 del 2001 del Piemonte, al fine di garantire una gestione unitaria e interregionale del bacino del Po, svolgendo le funzioni di cui all'art.89 del D. Lgs 31 marzo 1998, n.112.

A seguito della previsione di stanziamenti da parte dello Stato per la realizzazione di interventi finalizzati allo sviluppo della mobilità ciclistica - e in particolare alla realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche - per poter utilizzare le risorse stanziare si è reso necessario concludere un'Intesa interregionale fra le Regioni. Tale intesa è volta a concordare le funzioni da attribuire ad AIPO per rendere possibile la realizzazione e la gestione delle infrastrutture della mobilità ciclistica ricadenti prevalentemente sulle pertinenze idrauliche già di competenza della stessa AIPO e relative al bacino idrografico del fiume PO nonché le modalità per la loro attuazione.

A tal fine, si è ritenuto necessario ed opportuno modificare i contenuti della legge regionale istitutiva di AIPO e dell'annesso "Accordo costitutivo" per attualizzarla e rendere le attività dell'Agenzia compatibili alle esigenze di realizzazione delle infrastrutture per la ciclabilità oggetto di programmazione nazionale e così utilizzare i finanziamenti nazionali previsti.

- **Regione Lazio**

Legge Regionale 11 agosto 2021, n. 14 *"Disposizioni collegate alla legge di Stabilità regionale 2021 e modifiche di leggi regionali."* - Capitolo VII (Disposizioni in materia di patrimonio, contabilità, istituzionale, organi di garanzia, personale, enti locali, enti dipendenti e società controllate).

[Collegamento ipertestuale](#)

Breve descrizione: la legge regionale n. 14/2021 della regione Lazio è una legge multidisciplinare molto articolata. Per quanto di competenza, tra le modifiche

apportate dal capitolo VII (Disposizioni in materia di patrimonio, contabilità, istituzionale, organi di garanzia, personale, enti locali, enti dipendenti e società controllate), si segnalano i seguenti articoli:

- art.100 (*Interpretazione autentica dell'articolo 43 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche e relativa disciplina transitoria. Modifiche alla l.r. 6/2002*) – la norma interviene per esplicitare l'ambito soggettivo di applicazione del trattamento previdenziale del personale regionale, con la salvaguardia dei diritti già maturati sulla base della l.r. 67/1979, come autenticamente interpretata dall'articolo 20 della legge regionale 16 febbraio 2000, n. 12 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2000). Vengono inoltre apportate alcune modifiche alla l.r. 6/2002 relativamente alle procedure selettive di personale e al funzionamento delle strutture di diretta collaborazione dei gruppi consiliari.
- art. 103 relativa al trasferimento a Roma Capitale della proprietà dell'infrastruttura ferroviaria Roma-Giardinetti e delle relative funzioni amministrative;
- art. 112 che detta disposizioni in materia di gestione del personale delle società a controllo pubblico.
- art. 113 relativo a disposizioni in materia di razionalizzazione delle partecipazioni societarie.

● **Regione Liguria**

Legge regionale 9 agosto 2021, n. 14 *Ulteriori disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionali - (Art. 1)*

[Collegamento ipertestuale](#)

Breve descrizione: la presente legge novella l'ordinamento regionale ed introduce anche alcune disposizioni di adeguamento in relazione agli impegni assunti nei confronti del Governo nazionale in virtù del principio di leale collaborazione. Per quanto di interesse si segnala, in particolare, la disposizione di cui all'art. 1 rubricato "*Modifica all'articolo 2 bis della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria)*". La disposizione è volta al raggiungimento di possibili economie di scala nella gestione del servizio autisti tra Giunta e Consiglio regionale. Pertanto, ferma restando l'autonomia regolamentare della Giunta regionale, è consentita la gestione comune del servizio automobilistico di Giunta e Assemblea Legislativa. Nel caso di gestione comune si applicano al Presidente del Consiglio regionale, per tutta la durata della gestione unificata del servizio, le disposizioni previste per il Presidente e per gli Assessori della Giunta regionale dall'articolo 7, comma 6, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 27 (*Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2016*) e il Consiglio regionale mette a disposizione del servizio comune l'unica propria autovettura istituzionale di rappresentanza detenuta.

- **Regione Marche**

Legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 *Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta.*

[Collegamento ipertestuale](#)

Breve descrizione: la presente legge è volta a riordinare l'ordinamento delle strutture e del personale della Giunta regionale nel rispetto dei principi costituzionali, dello Statuto regionale e delle leggi dello Stato che disciplinano il pubblico impiego.

La legge detta le linee della nuova organizzazione passando attraverso una migliore e più puntuale definizione dei ruoli tecnici e fissando con chiarezza i livelli di competenza tra le strutture regionali, nettamente separate dalle competenze di indirizzo politico e controllo spettanti agli organi politici elettivi e, in particolare, al Presidente ed alla Giunta regionale.

La legge disciplina l'organizzazione amministrativa regionale, distinguendo le varie figure amministrative, organizzate secondo una scala gerarchica che parte dal vertice amministrativo al fine di assicurare l'esercizio organico e integrato delle funzioni di competenza di tutte le strutture della Giunta regionale.

La legge passa poi a disciplinare ruoli e funzioni:

- dei direttori di dipartimento, strutture organizzative di vertice istituite per l'assolvimento coordinato di un complesso di competenze omogenee;
- dei dirigenti di direzione, da intendersi quale struttura subordinata al dipartimento che opera secondo gli indirizzi e con le modalità fissati dal direttore di dipartimento e dal segretario generale;
- dei dirigenti di settore istituito per l'assolvimento coordinato di un complesso di competenze settoriali omogenee all'interno di ogni singola direzione. Costituiscono il livello dirigenziale di base.

La legge disciplina poi le strutture di diretta collaborazione del Presidente e della Giunta regionale, quali il Capo di gabinetto del Presidente, che cura i rapporti politico istituzionali, e il portavoce del Presidente.

Di ulteriore supporto ai vertici politici della regione sono poi l'OIV (Organismo indipendente di Valutazione) - con il ruolo di sovrintendere al funzionamento complessivo del sistema di valutazione, dei controlli interni, della trasparenza e dell'integrità - ed i collaboratori esperti, che il Presidente può nominare a suo supporto, nei limiti numeri e di spesa previsti dalla attuale legislazione, con il compito di coadiuvarlo nella sua attività politica in ragione della riconosciuta e specifica competenza nell'ambito delle politiche istituzionali della regione. Analoghe strutture di supporto di carattere organizzativo sono previste per gli assessori per lo svolgimento di attività di segreteria degli stessi e di supporto logistico e di missione.

Vengono disciplinati con chiarezza anche i criteri di accesso alla dirigenza regionale e le modalità di nomina del Segretario generale. La legge dedica attenzione anche al personale non dirigenziale disciplinando la dotazione organica e le relative variazioni, le procedure di pianificazione e approvazione del piano dei fabbisogni di personale, le norme sulle responsabilità professionali dei dipendenti pubblici (dirigenza e comparto), sulle incompatibilità, sugli obblighi comportamentali legati al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici ed a quello adottato dalla regione nonché le norme sugli obblighi procedurali nel rispetto della legge 241/1990.

Legge regionale 6 agosto 2021, n. 24 *"Disposizioni per la Società "Sviluppo Europa Marche s.r.l. (SVEM s.r.l.)"*.

[Collegamento ipertestuale](#)

Breve descrizione: la presente legge ha la finalità di riordinare l'assetto della Società Sviluppo Marche s.r.l. (SVIM). A tal fine, la legge interviene modificando, oltre la denominazione della società stessa, la mission e l'organizzazione della medesima, razionalizzando anche il quadro normativo di riferimento costituito, attualmente, da due leggi regionali (l.r. 17/1999 e 6/2017).

A parte la "fusione" tecnica delle due leggi, tra le principali novazioni si segnala che viene introdotta la possibilità di entrare nella compagine sociale da parte di enti locali, Università ed enti pubblici in genere, mantenendo comunque in capo alla Regione la maggioranza della partecipazione.

Il capitale è interamente pubblico, anche allo scopo di permettere affidamenti in "house providing". Viene anche ampliato il possibile campo di azione della Società, con speciale riferimento alle attività che possono essere svolte a favore degli Enti locali della Regione.

- **Regione Puglia**

Legge regionale, n. 22 del 07/07/2021 *"Istituzione di una Fondazione per la formazione politica e istituzionale"*.

[Collegamento ipertestuale](#)

Breve descrizione: con la presente legge viene istituita la "Fondazione per la formazione politica e istituzionale".

La Fondazione ha la finalità di curare la formazione politica e istituzionale dei giovani consiglieri e amministratori degli enti locali e della Regione, mediante attività formative e scientifiche. Il Consiglio regionale partecipa alla Fondazione quale socio fondatore. Alla Fondazione possono partecipare associazioni rappresentative degli enti locali e altri soggetti individuati dallo statuto.

Il Consiglio regionale, con deliberazione, approva lo statuto della Fondazione che disciplina gli organi della Fondazione, attribuendone la nomina al Consiglio regionale. Lo statuto prevede inoltre:

- lo svolgimento dell'attività della Fondazione in collaborazione con la Teca del Mediterraneo;
- l'accesso alle attività formative della Fondazione, gratuito e riservato a consiglieri e amministratori degli enti locali e della Regione di età compresa tra i diciotto e i quaranta anni;
- che le attività formative della Fondazione siano prioritariamente orientate a promuovere lo studio e la conoscenza delle materie afferenti all'attività politico-amministrativa, con particolare riferimento alle discipline della scienza politica e dell'amministrazione, alle politiche di genere, del diritto, dell'economia, della contabilità pubblica, della storia e della sociologia.

Il Consiglio regionale mette a disposizione della Fondazione la sede e le risorse strumentali necessarie al suo funzionamento.

- **Regione Toscana**

Legge regionale 13 luglio 2021, n. 22 *“Disposizioni in materia di incarichi del segretario generale del Consiglio regionale e del direttore generale e dei direttori della Giunta regionale. Modifiche alla l.r. 4/2008 ed alla l.r. 1/2009”.*

[Collegamento ipertestuale](#)

Breve descrizione: con la presente legge è stato dato adeguato riscontro alle istanze promosse dalla Corte dei conti - Sezione di controllo per la Toscana in sede di giudizio di parifica di sua competenza sul rendiconto della Regione Toscana, provvedendo alla ricollocazione del Direttore generale e dei direttori della Giunta regionale, nonché del Segretario generale del Consiglio regionale nella dotazione organica, definendone il relativo trattamento economico ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) Area dirigenza, Funzioni locali.

Legge regionale 5 agosto 2021, n. 28 *“Disposizioni in materia di incarichi regionali. Modifiche alla l.r. 5/2008”.*

[Collegamento ipertestuale](#)

Breve descrizione: la regione Toscana ha riscontrato problematiche applicative in merito alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 *“Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione”.*

La previsione di limiti stringenti per l'esercizio dell'incarico aveva ristretto il numero disponibile di soggetti con i requisiti per la nomina e, allo stesso tempo, non soggetti alle limitazioni di cui all'articolo 13 della stessa l.r. 5/2008. Ulteriori difficoltà erano emerse con riguardo al rispetto dell'obbligo di includere, a pena d'inammissibilità, nelle proposte di candidatura e nelle designazioni, un numero pari di nominativi di entrambi i generi.

Con la presente legge sono state apportate modifiche alle disposizioni interessate per evitare situazioni di stallo nell'attribuzione degli incarichi regionali, assicurando comunque il rispetto dei principi di buona amministrazione e di parità di genere. In tal senso, il divieto di attribuire un incarico per un periodo di due anni viene previsto qualora vi sia stata la permanenza, anche se in cariche ed in enti diversi, per tre mandati consecutivi ovvero per un periodo complessivo di dieci anni, a differenza della previsione precedente in cui, invece, il divieto scatta dopo due mandati nella stessa carica. E ancora, viene riformulata la disposizione dell'articolo 19 della l.r. 5/2008, mantenendo negli atti di nomina la percentuale di presenza, al cinquanta per cento, di entrambi i generi, e precisando che, nei casi in cui il numero di soggetti da nominare o designare è dispari, la differenza tra i componenti di ciascun genere non può essere superiore ad una unità.

Infine vengono disposte integrazioni e modifiche alla l.r. 5/2008 nel senso della semplificazione procedurale, anche con la previsione di strumenti quali l'elenco regionale dei revisori legali, a cui fare riferimento per le nomine e designazioni agli incarichi di revisore unico e componente dei collegi sindacali e dei revisori dei conti.

Legge regionale 5 agosto 2021, n. 29 *“Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2021”.*

[Collegamento ipertestuale](#)

Breve descrizione: con la presente legge vengono modificate numerose leggi regionali alla luce di nuove disposizioni legislative e di nuove valutazioni in base alle attuali esigenze, al fine di eliminare ambiguità e difficoltà applicative.

Si segnalano in particolare:

- modifiche alla l.r. 74/2004 sul procedimento elettorale che contiene, all'articolo 13, anche le norme sui criteri di rimborso ai comuni delle spese elettorali sostenute per le elezioni regionali. Tra queste norme sono previsti anche i criteri di rimborso degli straordinari del personale impegnato nelle consultazioni elettorali regionali che pongono tetti, sia quantitativi di ore, sia procedurali, sulla individuazione del personale coinvolto. Con la presente modifica queste modalità e questi criteri vengono estesi anche al personale regionale coinvolto nella preparazione e gestione delle elezioni regionali;
- modifiche alla disciplina del Consiglio dei toscani nel mondo, contenuta nell'articolo 36 della l.r. 26/2009, relative all'individuazione delle organizzazioni sindacali e degli istituti di patronato abilitati a designare un componente del Consiglio, prevedendo che siano operanti sul territorio toscano, come la norma già prevede per altri soggetti con analoga abilitazione, al fine di evitare ambiguità o incertezze applicative e rendere la norma omogenea. Inoltre, si è ritenuto opportuno inserire una norma di chiusura che prevede la valida costituzione dell'organismo anche nel caso di mancato raggiungimento dell'intesa, come previsto dall'articolo 36 della l.r. 26/2009;
- modifiche gli articoli 23 e 24 della l.r. 87/1998 in adeguamento alla normativa statale sopravvenuta, che ha soppresso l'obbligo, per le regioni, di predisporre la relazione annuale sulle attività del sistema camerale regionale. Sono presenti, infine, norme di revisione riguardanti rinvii a disposizioni non più vigenti e per eliminare alcuni errori materiali.

• **Regione Umbria**

Legge regionale 2 agosto 2021, n. 13 *“Disposizioni per la fusione per incorporazione di società regionali. Nuova denominazione della società incorporante: “PuntoZero S.c.ar.l.”.*

[Collegamento ipertestuale](#)

Breve descrizione: con la presente legge viene autorizzata la fusione per incorporazione della società regionale Umbria Digitale Scarl nella società regionale Umbria Salute e Servizi Scarl, con conseguente cambio di denominazione della ragione sociale della società incorporante in PuntoZero Scarl. Detta fusione realizza l'iniziativa di razionalizzazione delle società partecipate già prevista nell'apposito piano disciplinato all'art. 20 del D. Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 e approvato dalla Giunta regionale con atto n. 1325 del 31 dicembre 2020. Tale operazione ha tra le finalità quella di realizzare un risparmio di risorse pubbliche nel più ampio sistema endoregionale conseguente anche alle economie di scala e riduzione dei

costi fissi di funzionamento, dalla data di efficacia della fusione stessa, per gli organi e le relative strutture della società incorporata.

- **Regione Veneto**

Legge regionale 21 settembre 2021, n. 27 "*Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2021 in materia di governo del territorio, viabilità, lavori pubblici, appalti, trasporti e ambiente*"– Art.5 (Modifica all'articolo 94 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" e successive modificazioni).

[Collegamento ipertestuale](#)

Breve descrizione: per quanto di competenza, si segnala che l'art. 5 della presente legge, introducendo una nuova previsione nell'art. 94 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" e successive modificazioni, attribuisce alla Giunta regionale la funzione di classificazione di tratti viari non classificati previa consultazione degli enti locali interessati, sentita la commissione consiliare competente che si esprime entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della proposta, decorso il quale può prescindere dal parere.

Sanità, Attività sociali, culturali e formative

- **Regione Basilicata**

Legge Regionale 26 luglio 2021, n. 28 *"Istituzione del Certamen Giustino Fortunato"*.

[Collegamento ipertestuale](#)

Breve descrizione: la legge in esame è composta da n.5 articoli e riconosce il valore culturale e formativo del "Certamen" quale concorso articolato in cinque sezioni: Saggistica, Industrial Design, Debate, Digitale Alessio Alianiello e Artistica, teso a rivisitare la conoscenza storica coniugata all'utilizzo delle nuove tecnologie.

Il Certamen è promosso e organizzato, con cadenza annuale, dall'Istituto di Istruzione Superiore "Giustino Fortunato" di Rionero in Vulture ed è rivolto agli studenti di scuola secondaria di Primo Grado, Secondo Grado e Secondo Grado Europei. È prevista l'erogazione di un contributo nella misura di euro 25.000,00 ai fini della realizzazione della manifestazione.

Legge Regionale 26 luglio 2021, n. 33 *"3 marzo giorno della memoria in ricordo della sciagura ferroviaria di Balvano"*.

[Collegamento ipertestuale](#)

Breve descrizione: la legge, composta da n. 4 articoli, istituisce il "3 marzo Giorno della Memoria in ricordo della sciagura ferroviaria di Balvano" al fine di ricordare le vittime della sciagura ferroviaria accaduta nel territorio lucano nell'agro del Comune di Balvano il 3 marzo 1944, data del più grave incidente ferroviario per numero di morti verificatasi in Italia.

In occasione del "Giorno della Memoria", il Consiglio Regionale della Basilicata promuove l'organizzazione di cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione, in modo particolare nel Comune di Balvano e nelle scuole di ogni ordine e grado della regione per alimentare e conservare nel futuro della Basilicata la memoria di quel tragico episodio, che ha mietuto 517 vittime accertate e tante altre disperse.

Legge Regionale 22 settembre 2021, n. 38 *"Nuove disposizioni in materia sanitaria"*.

[Collegamento ipertestuale](#)

Breve descrizione: la legge, composta da n. 4 articoli, integra e modifica le disposizioni in materia sanitaria delle leggi regionali n. 38/2018, n. 2/2020, n. 28/2000, definendo nuovi requisiti per le strutture socio-sanitarie e nuovi requisiti organizzativi per l'erogazione dei trattamenti riabilitativi ambulatoriali, previsti anche a domicilio. Alle strutture sanitarie e socio-sanitarie accreditate che erogano

prestazioni di riabilitazione per conto del servizio sanitario regionale in virtù di accordi contrattuali, è riconosciuto un contributo in misura pari al 15%, fino al permanere dello stato di emergenza, finalizzato a sostenere le spese necessarie ad adottare le misure di prevenzione e limitazione del contagio da coronavirus.

Legge Regionale 23 settembre 2021, n. 40 "Norme in materia di tutela delle persone con disturbi dello spettro autistico".

[Collegamento ipertestuale](#)

Breve descrizione: la legge in esame, composta da n. 9 articoli, in osservanza a quanto disposto dalla Legge 18 agosto 2015, n. 134 recante "Norme in materia di diagnosi, cura ed abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie", prevede un sistema di interventi sanitari a favore delle persone autistiche, coordinando le politiche sanitarie e sociali con le politiche scolastiche, formative e del lavoro, con l'obiettivo di realizzare l'inclusione sociale delle persone affette da tali disturbi. A tal fine, la regione istituisce un Centro di Riferimento Regionale per l'Autismo con compiti di coordinamento della rete dei servizi sanitari dedicati alle persone con disturbi dello spettro autistico (ASD); istituisce una Commissione Regionale permanente sui disturbi dello spettro autistico con il compito di elaborare e proporre alla Giunta Regionale interventi integrati tra i servizi della salute, quelli sociali, le istituzioni scolastiche e il mondo del lavoro; prevede, nell'ambito del Centro Servizi di Volontariato (CSV), l'istituzione della Consulta delle Associazioni di volontariato e di promozione sociale iscritte nell'apposito registro regionale, che oltre a svolgere funzioni consultive nei confronti della Commissione Regionale attraverso un proprio rappresentante, presenta, altresì, su richiesta degli organi regionali, proposte ed osservazioni sulla programmazione regionale relativa alle politiche sociali che intervengono nella materia di disturbi dello spettro autistico.

L'art. 5 rubricato "Rete dei Servizi Sanitari Regionali", prevede una rete composta dai servizi dedicati delle Aziende Sanitarie territoriali e dei soggetti di alta qualificazione nel settore della neuropsichiatria infantile (NPI) e dell'autismo presenti sul territorio regionale in virtù di disposizioni normative o accordi, che si articola in servizi di diagnosi, cura ed abilitazione.

La Regione promuove la formazione delle persone con disturbi dello spettro autistico per un corretto inserimento lavorativo; le attività formative sono rivolte sia agli operatori dei servizi sociali, ai genitori e familiari delle persone con disturbi dello spettro autistico, sia, d'intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale, ai docenti di ogni ordine e grado.

- **Regione Emilia Romagna**

Legge regionale 29 luglio 2021, n. 8 "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna 2021-2023".

[Collegamento ipertestuale](#)

Breve descrizione: la legge in esame detta disposizioni finalizzate a rendere più efficace l'azione amministrativa in linea con il contesto economico-finanziario, istituzionale e territoriale delineato nel Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFER) ed in collegamento con la legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023. Si segnalano, per quanto di competenza, il Capo II sezione I "Istruzione e formazione professionale" e il capo III "Cura della Persona, Salute e Welfare".

Al capo II- l'art. 5 modifica l' articolo 33 della legge regionale n. 12 del 30 giugno 2003 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro), alla fine del comma 1, aggiungendo un periodo in base al quale, al fine di beneficiare dei finanziamenti, devono essere accreditati i centri per l'innovazione di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 7 del 2002."; l'art.6 "Proroga del Programma triennale in materia di offerta di percorsi di istruzione e formazione professionale per gli Anni Scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22" proroga fino al 30 giugno 2023 il Programma triennale in materia di offerta di percorsi di istruzione e formazione professionale per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22, in attuazione del comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale n.12 del 2003 e del comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 30 giugno 2011, n.5 (Disciplina del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale).

Al Capo III- l'art. 12 della legge in esame inserisce una modifica all' articolo 10 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29 (Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del Servizio Sanitario Regionale), aggiungendo, dopo il comma 5, il comma 5 bis che, limitatamente agli I.R.C.C.S. riconosciuti nell'ambito di Aziende Ospedaliero-Universitarie, prevede un Consiglio di indirizzo e verifica composto da cinque membri, due nominati dalla Regione di cui il Presidente scelto d'intesa con l'Università, uno dall'Università, uno dal Ministro della salute ed uno dalla competente Conferenza territoriale sociale e sanitaria.

L'art. 13 dispone una modifica all' articolo 6 della legge regionale 1° giugno 2017, n. 9 (Fusione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia e dell'Azienda Ospedaliera "Arcispedale Santa Maria Nuova". Altre disposizioni di adeguamento degli assetti organizzativi in materia sanitaria) aggiungendo, dopo la lettera q bis) del comma 1 dell'articolo 6 della medesima legge, la lettera "q ter) Registro Regionale Epilessia (RREP)".

Legge regionale 29 luglio 2021, n. 10 *"Iscrizione dei senza dimora nelle liste degli assistiti delle aziende USL regionali"*.

[Collegamento ipertestuale](#)

Breve descrizione: con la legge in esame, composta da n. 4 articoli, la Regione Emilia-Romagna riconosce ai cittadini italiani senza dimora e non residenti in paesi diversi dall'Italia, privi di qualsiasi assistenza sanitaria, la possibilità di iscriversi nelle liste degli assistiti delle aziende USL del territorio regionale, e di effettuare la scelta del Medico di Medicina Generale (MMG o medico di famiglia), nonché di accedere alle prestazioni garantite dai LEA per i cittadini italiani residenti in Italia. L'iscrizione nelle liste degli assistiti delle aziende USL e la scelta del Medico di Medicina Generale avvengono a seguito di segnalazione da parte dei servizi sociali, secondo le modalità e le procedure definite con atto della Giunta regionale, che è poi tenuta a presentare alla Commissione competente una relazione che fornisca

informazioni sull'attuazione della legge relativamente al numero delle persone senza fissa dimora iscritte al SSR in ciascuna azienda USL, al numero e tipologia delle prestazioni erogate a favore delle persone senza fissa dimora, eventuali criticità emerse dall'applicazione della stessa.

Legge regionale 29 luglio 2021, n. 11 *“Disposizioni per la valorizzazione delle forme pubbliche di gestione dei servizi sociali e socio-sanitari”.*

[Collegamento ipertestuale](#)

Breve descrizione: la legge in esame, composta da n. 4 articoli, in armonia con la legge regionale 26 luglio 2013, n. 12 (*“Disposizioni ordinarie e di riordino delle forme pubbliche di gestione nel sistema dei servizi sociali e socio-sanitari. Misure di sviluppo e norme di interpretazione autentica in materia di Aziende pubbliche di servizi alla persona”*), sostiene i percorsi di sviluppo e razionalizzazione delle Aziende di servizi alla persona (ASP) operanti nell'ambito dei servizi sociali e socio-sanitari, compresi quelli educativi, attraverso la valorizzazione delle forme pubbliche di gestione dei servizi.

In particolare la Regione concede nel triennio 2021-2023 contributi nel limite massimo complessivo di euro 4.000.000,00 per ciascun esercizio ai Comuni o alle Unioni di comuni capofila degli ambiti distrettuali, affinché tali emolumenti siano destinati alle ASP – ovvero, alternativamente, ad analoghe forme pubbliche per la gestione dei servizi alla persona. Le modalità e i criteri per l'erogazione del finanziamento sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

- **Regione Lazio**

Legge regionale 01 luglio 2021, n. 9 *“Misure di sostegno per i genitori separati in condizioni di disagio economico e abitativo”.*

[Collegamento ipertestuale](#)

Breve descrizione: la legge è composta da n. 11 articoli; la regione Lazio introduce interventi di sostegno rivolti ai genitori, residenti nella Regione, che si trovino in una condizione di difficoltà economica, e finalizzati a consentire un più adeguato ruolo genitoriale nelle diverse fasi della crescita psicofisica dei figli. Tali interventi possono essere cumulati con gli interventi previsti da altre disposizioni europee, statali o regionali, purché non sia da queste ultime diversamente stabilito. L'art. 7 prevede l'adozione di un regolamento di attuazione e integrazione nel quale sono definiti i protocolli d'intesa con le aziende sanitarie locali, gli enti locali, le istituzioni pubbliche e private, le parti sociali, nonché i criteri di priorità per accedere alle misure ed agli interventi per il sostegno economico e abitativo.

Legge regionale dell'11 agosto 2021, n. 14 *“Disposizioni collegate alla legge di Stabilità regionale 2021 e modifiche di leggi regionali”.*

[Collegamento ipertestuale](#)

Breve descrizione: la norma in esame si compone di VIII Capi e n. 115 articoli e introduce modifiche di carattere ordinamentale a varie leggi regionali. Si segnalano, per competenza, il Capo I rubricato "Disposizioni in materia di politiche giovanili, cultura, sport e comunicazione", il Capo II "Disposizioni in materia di politiche sociali", il Capo III "Disposizioni in materia di tutela della salute e di enti del servizio sanitario regionale" e il Capo IV "Disposizioni in materia di turismo, lavoro, formazione e per lo sviluppo economico e il sostegno occupazionale".

- **Regione Liguria**

Legge regionale 01 luglio 2021, n. 9 *"Interventi regionali per il riconoscimento della rilevanza sociale dell'endometriosi"*.

[Collegamento ipertestuale](#)

Breve descrizione: con la legge in esame, composta da n. 9 articoli, la regione Liguria, al fine di migliorare la tutela della salute e le condizioni di vita individuali e sociali delle donne, nel rispetto e in conformità con le disposizioni comunitarie e nazionali e nell'ambito delle proprie competenze e funzioni in materia di tutela della salute, riconosce la rilevanza sociale dell'endometriosi; promuove la conoscenza della patologia e dei suoi effetti in ambito sanitario, sociale, familiare e lavorativo; promuove la prevenzione e la diagnosi precoce dell'endometriosi, nonché il miglioramento delle cure. Istituisce inoltre il Registro dell'endometriosi per la raccolta, analisi dei dati clinici e sociali riferiti alla malattia e il Comitato tecnico-scientifico regionale che suggerisce apposite linee guida per il percorso diagnostico e terapeutico, elabora programmi per la formazione e l'aggiornamento dei medici e per l'informazione delle pazienti, propone campagne di sensibilizzazione ed educazione sanitaria anche nelle scuole, individua azioni per la prevenzione delle complicanze dell'endometriosi. Il provvedimento riconosce l'associazionismo e le attività di volontariato per sostenere e aiutare le donne affette da endometriosi e le loro famiglie.

Legge regionale 13 luglio 2021, n. 10 *"Disposizioni in materia di accesso di familiari e visitatori a strutture ospedaliere per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19"*.

[Collegamento ipertestuale](#)

Breve descrizione: la legge avente carattere d'urgenza, è composta da n. 3 articoli e detta disposizioni organizzative per l'accesso di familiari e visitatori a strutture ospedaliere del territorio ligure. L'accesso a strutture ospedaliere del territorio ligure è consentito a familiari e visitatori in possesso della certificazione verde (Green Pass) Covid-19 che deve essere esibita, al momento dell'accesso alle strutture, esclusivamente ai soggetti incaricati delle verifiche, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Il direttore sanitario della struttura ospedaliera, in relazione allo specifico contesto epidemiologico, può adottare misure precauzionali più restrittive, necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.

Legge regionale 9 agosto 2021, n. 13 *"Impostazione delle misure finalizzate all'attuazione della ripresa e resilienza ligure"*.

[Collegamento ipertestuale](#)

Breve descrizione: la legge è composta da n. 20 articoli. Si segnalano, per competenza, gli articoli di seguito elencati:

Art. 10 (*Misure di efficientamento del Servizio Sanitario Regionale*) che anticipa la conclusione del Piano di efficientamento del Servizio Sanitario Regionale di cui all'articolo 5 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 34 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2017) e successive modificazioni e integrazioni, a seguito del raggiungimento da parte delle aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale dell'obiettivo del pareggio dei bilanci verificatosi a chiusura dell'esercizio 2020. Inoltre, al fine di dare attuazione al Piano di risposta al fabbisogno sanitario post Covid 19 e di sostenere la spesa sanitaria corrente, è istituito un Fondo Integrativo aggiuntivo corrente destinato alle aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale. Il Fondo ammonta ad euro 46.100.000,00 nell'esercizio 2021 e ad euro 35.000.000,00 per gli anni 2022 e 2023.

Art. 11 (*Azioni a favore delle Associazioni di promozione sociale per l'anno 2021*) che dispone, per l'esercizio 2021, che il Fondo politiche sociali finanzia azioni a favore delle Associazioni di promozione sociale, dei circoli ricreativi culturali e sociali e loro articolazioni di base autonome a carattere nazionale, delle società di mutuo soccorso iscritte nel Registro del Terzo Settore di cui alla legge regionale 6 dicembre 2012, n. 42 (Testo unico delle norme sul Terzo Settore) e successive modificazioni e integrazioni, attraverso modalità definite dalla Giunta regionale, per un ammontare non inferiore a 200.000,00 euro. Al termine dell'esercizio, la Giunta regionale invia una relazione alla Commissione consiliare competente in esito alle azioni poste in essere.

Art. 17 (*Interventi a favore dell'associazionismo di promozione sociale operante nell'ambito delle disabilità*) che destina alle associazioni di promozione sociale che operano storicamente nell'ambito della tutela e promozione dei diritti dei mutilati, degli invalidi e della disabilità e iscritte agli appositi registri regionali una quota di risorse pari a 50.000,00 euro per l'esercizio 2021 del bilancio di previsione 2021-2023.

Legge regionale 9 agosto 2021, n. 14 *"Ulteriori disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale"*.

[Collegamento ipertestuale](#)

Breve descrizione: la legge è composta da n. 13 articoli. Si segnalano, per competenza, gli articoli di seguito elencati:

Art. 4. (Modifiche alla legge regionale 10 luglio 2020, n. 15 (Disciplina in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali e norme relative alla tumulazione degli animali da affezione)) che apporta modifiche di carattere ordinamentale agli art. 6,7,43 della l.r. 15/2020; altresì modifica l'articolo 53 della l.r. 15/2020 inserendo, dopo il comma 2, il comma 2 bis che prevede, per i soggetti diversi dalle ditte individuali e dalle società di persone e capitali che esercitino le attività di cui all'articolo 6 (*attività funebre*), l'adeguamento della propria forma giuridica entro trentasei mesi dall'entrata in vigore della legge. Qualora tali soggetti esercitino anche attività di trasporto sanitario semplice, trasporto

sanitario e soccorso sanitario extraospedaliero, entro il medesimo termine procedono alla separazione societaria. Quanto previsto al secondo periodo si applica anche alle ditte individuali e alle società di persone e capitali che esercitano le attività di cui all'articolo 6. Si dispone inoltre l'abrogazione del comma 4 del medesimo articolo.

- **Regione Lombardia**

Legge Regionale 23 luglio 2021, n. 13 "*Disciplina delle attività di tatuaggio e piercing*".

[Collegamento ipertestuale](#)

Breve descrizione: la legge regionale, composta da n. 15 articoli, disciplina le attività di tatuaggio e piercing, al fine di tutelare il diritto alla salute e di promuovere elevati standard di qualità e competenza, nonché di valorizzare le capacità artistiche degli operatori. Il principale obiettivo della legge è quello di prevenire possibili rischi alla salute dei cittadini. Per far fronte a questa finalità sono previste specifiche linee di intervento quali norme igienico-sanitarie adeguate e più stringenti all'esercizio delle attività, il miglioramento della qualità dei servizi offerti e la proposta di percorsi formativi uniformi e coerenti per coloro che si affacciano all'esercizio della professione. Inoltre, sono previsti divieti (e relative sanzioni) a cui gli operatori del settore devono attenersi. Sono previste altresì delle disposizioni per i soggetti minorenni, ossia la richiesta del consenso genitoriale per poter eseguire piercing e tatuaggi su minori di diciotto anni e il divieto dell'esecuzione di tatuaggi su minori di sedici anni e di piercing su minori di quattordici anni (a esclusione dei fori al lobo dell'orecchio previo consenso di chi esercita su di esso la responsabilità genitoriale o altra forma di tutela prevista dall'ordinamento civile.). La legge prevede l'obbligo della frequenza di nuovi percorsi formativi specifici per i professionisti del settore, che si compongono di una parte teorico-pratica di 1000 ore e almeno 500 ore di tirocinio o di laboratorio. Inoltre, sono proposti anche corsi di aggiornamento con cadenza triennale per tutti gli operatori. La Giunta regionale provvede a emanare una delibera per disciplinare le modalità di svolgimento dei percorsi formativi, la corretta informazione sulla cura dei tatuaggi e piercing, i requisiti igienico-sanitari e le accortezze da avere nell'utilizzo degli apparecchi. Anche Comuni e ATS sono coinvolti attraverso compiti di vigilanza e controllo, oltre ad essere preposti ad irrogare le sanzioni previste a fronte di eventuali violazioni.

Legge Regionale 6 agosto 2021, n. 16 "*Modifiche alla legge regionale 19/2007 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia) - Servizio psico-pedagogico*".

[Collegamento ipertestuale](#)

Breve descrizione: la legge, composta da n. 2 articoli apporta modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia) inserendo, dopo il comma 4 quater dell'articolo 5, i seguenti commi: 4 quinquies, 4 sexies, 4 septies e 4 octies, al fine

di prevedere, sulla base di protocolli di intesa con il Ministero dell'Istruzione o con l'Ufficio scolastico regionale e nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, l'attivazione di un servizio psicopedagogico regionale per l'innovazione didattica e per il benessere della persona.

Tale servizio viene erogato congiuntamente da psicologi e pedagogisti di supporto alla dirigenza scolastica e rivolto agli studenti e alle loro famiglie, al personale docente e non docente, attuando processi di collaborazione sinergica tra scuola, famiglia e servizi territoriali, in assenza di oneri a carico del bilancio regionale. E' inoltre istituito il Comitato tecnico regionale, con funzioni di indirizzo e coordinamento delle iniziative preordinate all'attuazione di quanto previsto. La Giunta regionale, approva i criteri per l'assegnazione dei fondi finalizzati all'erogazione del servizio psico-pedagogico.

- **Regione Marche**

Legge regionale 8 luglio 2021, n. 15 *"Disposizioni in materia di tutela dei consumatori e degli utenti"*.

[Collegamento ipertestuale](#)

Breve descrizione: la legge in esame, composta da n. 14 articoli, promuove la tutela dei diritti dei cittadini come consumatori e utenti finali di beni e servizi. La regione tutela i consumatori nell'esercizio dei loro diritti di informazione, trasparenza e controllo sui singoli servizi e prodotti e promuove la cultura del consumo responsabile; riconosce la funzione sociale delle associazioni dei consumatori e degli utenti favorendo l'associazionismo: riconosce difatti alle associazioni un ruolo primario in quanto le stesse possono intervenire sul territorio sia tramite l'attività degli sportelli per la tutela dei cittadini consumatori sia tramite rilevanti progetti di sistema. L'art. 3 contempla l'istituzione, presso la struttura organizzativa regionale competente, dell'Osservatorio regionale dei prezzi e delle attività produttive che ha il compito di esaminare l'andamento generale dei prezzi dei prodotti, delle tariffe e dei servizi. L'articolo 4 stabilisce che l'organismo denominato "Comitato regionale dei consumatori e degli utenti", già istituito con l.r. 23 giugno 2009, n. 1, abbia tra i componenti un rappresentante per ciascuna delle associazioni dei consumatori, iscritte nell'apposito Registro regionale, con un'organizzazione a livello regionale e decentrata nel territorio di almeno tre province.

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legge, la Giunta regionale può anche attivare forme di collaborazione con la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle Marche, gli enti locali, i Centri di assistenza tecnica, i centri di ricerca e le Università e, nel rispetto della normativa vigente in materia di conferimento di incarichi, avvalersi di esperti di accertata competenza tecnico-scientifica nel settore, designati anche sulla base delle indicazioni espresse dal Comitato regionale.

Legge regionale 30 luglio 2021, n. 17 *"Istituzione dell'itinerario ebraico marchigiano"*.

[Collegamento ipertestuale](#)

Breve descrizione: la legge in esame, composta da n. 7 articoli, promuove la memoria storica del popolo ebraico nelle Marche con particolare riferimento alle vicende persecutorie che lo hanno interessato e sostiene interventi di promozione e valorizzazione dei siti storico-culturali ed architettonici ebraici presenti nel territorio. E' istituito un itinerario storico ebraico quale parte integrante del patrimonio storico, civile e culturale regionale da trasmettere alle future generazioni, del quale fanno parte i comuni elencati nell'allegato A della medesima legge.

L'art. 5 prevede l'istituzione di un apposito Comitato per l'itinerario ebraico storico marchigiano che ha il compito di coordinare gli interventi promossi e finanziati dalla Regione quali la realizzazione di itinerari didattico-formativi e turistici, studi, ricerche e sviluppo delle conoscenze storiche e socio-culturali relative alla presenza della comunità ebraica nelle Marche; manifestazioni storico-culturali, programmi educativi, convegni, seminari, rievocazioni, pubblicazioni, piattaforme digitali, mostre fotografiche; costituzione di una sezione della biblioteca del Consiglio dell'Assemblea legislativa regionale, dedicata alla memoria del popolo ebraico, consultabile online. Per il finanziamento degli interventi previsti possono concorrere risorse europee, statali e regionali.

Legge regionale 5 agosto 2021, n. 20 *"Istituzione della Giornata regionale per il diritto al divertimento in sicurezza"*.

[Collegamento ipertestuale](#)

Breve descrizione: la legge in esame, composta da n.3 articoli, istituisce la Giornata regionale per il diritto al divertimento in sicurezza, che sarà celebrata l'8 dicembre di ogni anno, in memoria delle vittime della tragedia avvenuta a Corinaldo nel 2018.

In occasione della Giornata regionale del divertimento in sicurezza, la Regione promuove e organizza iniziative dirette ad informare e sensibilizzare la comunità regionale sul tema del divertimento in sicurezza, nonché a commemorare le vittime della tragedia di Corinaldo del 2018. A tal fine, sostiene con contributi la realizzazione di tali iniziative i cui criteri e modalità di concessione sono determinati dall'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa regionale. L'art. 3 specifica che, per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 10.000,00.

Legge regionale 6 agosto 2021, n. 23 *"Istituzione del Servizio di psicologia scolastica"*.

[Collegamento ipertestuale](#)

Breve descrizione: con tale legge, composta da n. 7 articoli, la regione istituisce il servizio di psicologia scolastica configurato come l'insieme coerente di attività psicologiche, integrate e coordinate tra loro, relative a tematiche e problematiche proprie del mondo della scuola. Il Servizio di psicologia scolastica è finalizzato alla promozione della salute e del benessere psicofisico di allievi, genitori, insegnanti, dirigenti, personale ATA ed educativo che opera nell'ambito scolastico, nonché rappresenta un utile strumento nell'individuazione precoce degli indicatori di

disturbi di apprendimento, di integrazione degli alunni con disabilità, di formazione del personale scolastico.

La struttura regionale competente in materia di istruzione organizza il Servizio di psicologia scolastica, d'intesa con l'ASUR e le istituzioni scolastiche, tramite convenzioni tra psicologi esperti in psicologia scolastica, iscritti al relativo Ordine professionale, e reti di scuole che ne fanno richiesta. Ciascuna convenzione non può avere una durata inferiore all'intero anno scolastico. Gli psicologi sono scelti tra quelli inseriti in un elenco predisposto dalla Giunta regionale, a seguito di procedura ad evidenza pubblica. Le scuole possono, altresì, richiedere attività ulteriori rispetto a quelle convenzionate, assumendo a proprio carico la spesa aggiuntiva.

Presso la struttura regionale competente in materia di istruzione è istituito il Comitato tecnico scientifico per il Servizio di psicologia scolastica regionale, presieduto dal dirigente della struttura medesima o suo delegato, che si riunisce semestralmente e quando se ne presenti la necessità; i suoi componenti restano in carica tre anni e la partecipazione è a titolo gratuito.

La Giunta regionale, con cadenza triennale, indice una conferenza regionale aperta al mondo della scuola, della sanità e delle associazioni delle categorie interessate e invia all'Assemblea legislativa regionale la valutazione dei risultati conseguiti dal Servizio di psicologia scolastica e la proposta dei conseguenti provvedimenti da adottare, previa relazione del Comitato tecnico scientifico.

Legge regionale 16 settembre 2021, n. 25 *“Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 settembre 2016, n. 22 (Interventi di sostegno e di valorizzazione della cultura musicale, della tradizione e della produzione della fisarmonica)”*

[Collegamento ipertestuale](#)

Breve descrizione: la legge in esame, composta da n. 8 articoli, modifica la legge regionale 30 settembre 2016, n. 22 al fine di sostenere e valorizzare ulteriormente la storia, la cultura, la tradizione e la produzione della fisarmonica, quale strumento musicale tipico e maggiormente rappresentativo della identità regionale e volano per lo sviluppo culturale, turistico e produttivo delle Marche. In particolare, si intende creare un circuito storico, culturale, artistico, musicale e produttivo della fisarmonica che veda protagonisti la città di Castelfidardo riconosciuta quale “Città della fisarmonica” e i principali luoghi testimoni di questa tradizione, ossia i Comuni di Camerano, Loreto, Mondolfo, Numana, Osimo e Recanati, ampliando altresì la tipologia di interventi previsti dalla legge regionale attualmente vigente. Vengono previsti, altresì, sia la sensibilizzazione delle giovani generazioni, al fine di trasmettere e tramandare la tradizione musicale e produttiva, mediante laboratori, visite alle aziende e stage, sia il potenziamento dell’uso di prodotti multimediali e interattivi, con sviluppo dell’offerta culturale e turistica marchigiana sui siti web e sui canali social.

L’art.4 apporta modifica all’art. 2 della legge regionale n. 22/2016 inserendo l’articolo 2bis, che istituisce la “Giornata regionale della fisarmonica” da celebrarsi ogni anno, in una data definita dalla Giunta regionale.

- **Regione Piemonte**

Legge regionale 15 luglio 2021, n. 19 *"Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico (GAP)"*.

[Collegamento ipertestuale](#)

Breve descrizione: la legge in esame, composta da n. 28 articoli, promuove interventi finalizzati alla prevenzione, al contrasto e alla riduzione del rischio di dipendenza dal gioco d'azzardo patologico (GAP). La finalità è quella di rafforzare la cultura del gioco misurato, responsabile e consapevole, e di recuperare le persone che sono affette da tale dipendenza, supportando le famiglie e tutelando le fasce più deboli e maggiormente vulnerabili della popolazione con particolare riferimento ai minori e ai giovani, anche attraverso una "Campagna di informazione nelle scuole".

Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'approvazione della legge, approva con propria deliberazione il Piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio del gioco d'azzardo patologico, con validità triennale al fine di promuovere e incentivare interventi di monitoraggio e di prevenzione del rischio del gioco d'azzardo patologico mediante iniziative di sensibilizzazione, educazione, informazione e comunicazione. È istituito il logo regionale "Slot, no grazie" rilasciato agli enti locali che lo distribuiscono a tutti gli esercenti di

esercizi pubblici e commerciali, ai gestori di circoli privati e di altri luoghi pubblici o aperti al pubblico, che scelgono di non installare o di disinstallare apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 773/1931; la Regione istituisce altresì la giornata "Slot, no grazie!" dedicata a sensibilizzare, in collaborazione con gli istituti di ogni ordine e grado e con le università, le nuove generazioni sul tema del contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico. La legge regionale regolamenta inoltre le nuove aperture di esercizio con limitazioni orarie all'esercizio del gioco.

Legge regionale 29 luglio 2021, n. 22 *"Misure urgenti per la realizzazione del nuovo Parco della Salute, della Ricerca e dell'Innovazione di Torino"*.

[Collegamento ipertestuale](#)

Breve descrizione: la legge in esame, composta da n. 3 articoli, ha la finalità di procedere alla cessione in proprietà all'Azienda ospedaliera universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino delle aree di proprietà regionale del Comprensorio 1 dell'ambito ZUT 12.32 (ex Avio-Oval) destinate alla realizzazione del Parco della Salute, della Ricerca e dell'Innovazione di Torino, per la somma di euro 35.350.000,00 ed alla

contestuale acquisizione in proprietà alla Regione, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, della porzione di immobile che ospita il Museo regionale di Scienze naturali di Torino, di proprietà dell'Azienda ospedaliera universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino.

- **Regione Puglia**

Legge regionale 7 luglio 2021, n. 23 *"Modifiche alle leggi regionali 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private) e 10 maggio 2021, n. 8 (Norme per assicurare gli incontri in ambito ospedaliero tra pazienti in condizioni critiche e loro familiari)"*.

[Collegamento ipertestuale](#)

Breve descrizione: la legge in esame, si compone di due Capi e tre articoli. Con tale intervento normativo la Regione Puglia, modifica ed integra due leggi regionali in materia sanitaria e socio – sanitaria.

Il Capo I, composto da due articoli, apporta, rispettivamente, modifiche agli artt. 5 e 19 della l.r. 9/2017, al fine di rendere possibile l'autorizzazione ad effettuare prestazioni di radiologia domiciliare e, più in genere, tutta la diagnostica per immagini a domicilio.

Il Capo II, composto da un unico articolo, modifica il comma secondo dell'articolo 3 della legge regionale 10 maggio 2021, n. 8 prevedendo, qualora non sia stato adottato il documento per l'accesso dei familiari in sicurezza agli incontri con i pazienti in condizioni critiche da parte dei direttori delle Unità operative, che lo stesso debba essere adottato dal direttore sanitario dell'azienda sanitaria di riferimento territoriale anche attraverso la nomina di un commissario ad acta senza oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, individuando altro dirigente medico della medesima azienda.

Legge regionale 6 agosto 2021, n. 26 *"Affrancamento dall'obbligo di corrispondere ticket e sanzioni per la mancata disdetta delle prenotazioni"*.

[Collegamento ipertestuale](#)

Breve descrizione: con tale legge, composta da un unico articolo, la regione ha disposto di non procedere alla rivalsa per omesso versamento e omessa compartecipazione alla spesa sanitaria, riferita ai ticket sanitari dovuti dai cittadini alle aziende sanitarie pubbliche per prestazioni sanitarie erogate in pronto soccorso non seguite da ricovero e sulla base di una asserita esenzione non verificata dalle aziende sanitarie precedentemente al 30 giugno 2016. Tale disposizione si applica, altresì, alle sanzioni previste per la mancata disdetta al 30 giugno 2016 delle prenotazioni che siano state emesse a carico di coloro i quali sono esonerati per legge dal pagamento del ticket sanitario.

Legge regionale 6 agosto 2021, n. 28 *"Istituzione del Servizio di analisi genomica avanzata con sequenziamento della regione codificante individuale"*.

[Collegamento ipertestuale](#)

Breve descrizione: la legge regionale in esame, si compone di n. 8 articoli. Al fine di conseguire la riduzione dell'impatto delle malattie sulla salute della popolazione pugliese

è istituito il servizio di analisi genomica avanzata con sequenziamento della regione codificante individuale -ESOMA, garantito dal Servizio sanitario regionale in totale esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.

Il Laboratorio di medicina genomica competente è istituito presso l'ospedale Di Venere

della Azienda sanitaria locale (ASL) Bari, Dipartimento per la gestione avanzata del rischio riproduttivo e delle gravidanze a rischio, nell'ambito della Unità operativa di genetica medica del suddetto Dipartimento, che opera con strumentazioni per estrazione DNA, quantificazione, purificazione, preparazione librerie di DNA e sequenziamento esomico automatizzato.

In caso d'identificazione della mutazione genetica responsabile della condizione, il paziente o la famiglia sono indirizzati presso l'Unità operativa di genetica medica richiedente per effettuare una completa consulenza specialistica, la definizione della prognosi e del rischio riproduttivo/familiare.

Il paziente con malattia genetica e rara sarà poi riferito ai Centri dei presidi di rete nazionale per le malattie rare (ReMaR).

Legge regionale 6 agosto 2021, n. 31 *"Implementazione del Test prenatale non invasivo (NIPT)".*

[Collegamento ipertestuale](#)

Breve descrizione: la legge in esame, composta da n. 4 articoli, mira a migliorare la qualità della gravidanza delle partorienti, in particolare di quelle con condizioni di rischio di salute per il nascituro, in termini sanitari e psicologici, attraverso l'accesso allo strumento dell'implementazione del Test prenatale non invasivo (NIPT), al fine di limitare i rischi afferenti all'utilizzo di sistemi di diagnosi più invasivi tra cui l'amniocentesi.

La Regione Puglia, in via sperimentale, al fine di migliorare la qualità della gravidanza delle partorienti, per la durata di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, dispone l'erogazione del NIPT test, quale screening prenatale per la diagnosi delle trisomie 13, 18 e 21, in regime di Servizio sanitario regionale senza oneri economici a carico delle donne gravide di età inferiore ai quaranta anni al concepimento e con il risultato del test combinato che prevede un rischio compreso tra 1/301 e 1/1000, e delle donne gravide di età maggiore o uguale a quaranta anni al concepimento.

Legge regionale 6 agosto 2021, n. 32 *"Norme in materia di diritto di accesso a internet e superamento del digital divide".*

[Collegamento ipertestuale](#)

Breve descrizione: la legge in esame è composta da n. 6 articoli. La regione promuove la diffusione della cultura digitale al fine di garantire il più ampio accesso ai servizi e alle reti di comunicazione elettronica in condizioni di parità tra i cittadini, in modo omogeneo su tutto il territorio regionale, con modalità tecnologicamente adeguate, rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano la conoscenza e determinano una discriminazione sul piano sociale, economico e culturale.

A tal fine eroga contributi per concorrere al pagamento del canone di abbonamento per la rete internet, per l'acquisto dei dispositivi di primo accesso, con particolare riferimento ai nuclei familiari, persone anziane, disabili, consumatori di cui siano accertati un reddito modesto o particolari esigenze sociali, e incentiva le attività di informazione, sensibilizzazione e formazione dirette a diffondere le competenze digitali di base. I contributi erogati sono cumulabili con altri tipi di contributo previsti da norme comunitarie, statali e regionali nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato.

Legge regionale 21 settembre 2021, n. 33 *"Abrogazione del comma 2 dell'articolo 49 della legge regionale 30 novembre 2019, n. 52 (Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021), definizione modalità di determinazione del fabbisogno, ratifica ai sensi dell'articolo 109, comma 2 bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), della variazione di bilancio adottata dalla Giunta regionale in via d'urgenza con deliberazione 23 giugno 2021, n. 1070" e modifiche alla legge regionale 14 giugno 2007, n. 17 (Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione a decentramento delle funzioni amministrative)".*

[Collegamento ipertestuale](#)

Breve descrizione: la legge è composta da n. 3 articoli. Si segnala, per competenza, il CAPO I "Disposizioni in materia sanitaria" che al comma 2 dell'articolo 1 "Abrogazione del comma 2 dell'articolo 49 della l.r. 52/2019 e definizione modalità di determinazione del fabbisogno" prevede l'adozione di apposito provvedimento da parte della Giunta regionale al fine di determinare il fabbisogno delle Risonanze magnetiche nucleari (RMN).

- **Regione Toscana**

Legge regionale 3 agosto 2021, n. 27 *"Valorizzazione del patrimonio storico - culturale intangibile e della cultura popolare della Toscana. Disciplina delle rievocazioni storiche regionali".*

[Collegamento ipertestuale](#)

Breve descrizione: la legge in esame, composta da n. 7 articoli, incentiva le iniziative di promozione delle manifestazioni di rievocazione storica, nel quadro degli interventi di valorizzazione della cultura e della conoscenza storica del territorio regionale e sostiene le forme associative in ambito culturale e sociale che operano per lo sviluppo delle comunità toscane e per la divulgazione delle pratiche legate alla rievocazione storica.

La Giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, approva il calendario annuale delle manifestazioni, organizzate dagli enti locali o dalle associazioni in possesso dei requisiti e iscritte in apposito elenco. Tali associazioni potranno utilizzare nelle

proprie attività un logo identificativo recante la dicitura "Associazione storica della Regione Toscana".

La Regione sostiene e promuove, d'intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale, le iniziative didattiche e formative delle istituzioni scolastiche statali e paritarie del sistema nazionale di istruzione e formazione finalizzate alla tutela e valorizzazione delle radici culturali dei singoli contesti territoriali regionali.

La legge in esame abroga, all'art. 17, le leggi regionali n.5/2012, n.60/2015, n.71/2015, n.19/2020; abroga altresì l'articolo 10 della l.r. n. 98/2020.

Legge regionale 5 agosto 2021, n. 29 "*Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2021*".

[Collegamento ipertestuale](#)

Breve descrizione: la legge in esame, composta da n. 56 articoli, è una legge di manutenzione che mira al riordino dell'ordinamento normativo regionale al fine di indicare delle precisazioni di carattere terminologico e modificare eventuali errori materiali; correggere dei rinvii a disposizioni non più vigenti; adeguare le leggi regionali alla normativa statale sopravvenuta. Tra gli interventi normativi, si segnala, per competenza, il Capo VIII rubricato "Sanità, welfare e coesione sociale".

● **Regione Umbria**

Legge regionale 7 luglio 2021, n. 11 "*Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 14 febbraio 2018 n. 1 (Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro)*".

[Collegamento ipertestuale](#)

Breve descrizione: la legge, composta da n.25 articoli, apporta numerose modifiche alla legge regionale 14 febbraio 2018 n.1 "*Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro*" che disciplina la programmazione e l'attuazione integrata delle politiche della regione in materia di lavoro ed apprendimento permanente. Le modifiche riguardano i soggetti da includere nella rete regionale dei servizi e delle politiche per il lavoro (es. le associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale che tutelano i diritti delle persone con disabilità); la programmazione degli interventi in materia di servizi per il lavoro e politiche attive che stabilisce gli obiettivi dell'azione regionale; la rubrica dell'art. 10 dalla predetta legge, "Osservatorio regionale sul mercato del lavoro" le cui funzioni sono svolte dalla regione mediante Arpal Umbria con il compito di effettuare analisi sul mercato del lavoro, rilevare i fabbisogni professionali e formativi, monitorare e valutare l'efficacia delle politiche del lavoro, con particolare riguardo all'inserimento lavorativo delle fasce deboli e dei disabili; l'accreditamento dei servizi per il lavoro; l'istituzione dell'albo regionale delle agenzie autorizzate per il lavoro; l'ampliamento di funzioni dell'Arpal Umbria che gestisce e sviluppa il Sistema

informativo e gestisce il Centro di Formazione Professionale Regionale articolato nelle sedi di Terni, Orvieto e Narni, che detiene un ruolo centrale; l'articolazione organizzativa e territoriale dell'ARPAL Umbria e dei Centri per l'impiego; gli organi dell'Arpal Umbria e loro funzioni. L'art. 20, che modifica l'art. 32 della L.r. 1/2018, rafforza i meccanismi di premialità degli operatori in base alla loro capacità di assicurare l'inserimento lavorativo dei disoccupati nel mondo del lavoro. Le misure di orientamento, accompagnamento al lavoro e l'eventuale formazione mirata all'inserimento lavorativo, anche mediante i tirocini, costituiscono il Buono Umbro per il Lavoro (BUL) che rappresenta lo strumento sostenuto dalla Regione Umbria per la fruizione dei servizi per l'impiego, finalizzati ad accrescere l'occupabilità dei lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione.

- **Regione Veneto**

Legge regionale 3 agosto 2021, n. 24 *"Collaborazione istituzionale con la Fondazione Cini, nella ricorrenza dei settant'anni dalla sua istituzione e dei milleseicento anni dalla Fondazione di Venezia"*.

[Collegamento ipertestuale](#)

Breve descrizione: la legge in esame è composta da n. 4 articoli. La regione Veneto riconosce l'eccezionale valore di storia, patrimonio ed attività culturali rappresentato dalla Fondazione Giorgio Cini (Fondazione), istituzione d'arte e cultura di livello internazionale, nel settantesimo anno dall'istituzione della stessa ricorrente nel 2021, anno anche del milleseicentesimo anniversario dalla fondazione della Città di Venezia. La regione sostiene definite progettualità annuali della Fondazione aventi ad oggetto iniziative collegate direttamente o indirettamente a Venezia, per la valorizzazione della Città e della Laguna, del suo patrimonio culturale materiale, immateriale, naturalistico ed ambientale, preordinate al rilancio culturale ed al richiamo di turismo di qualità, sensibilizzazione e formazione del pubblico, anche nell'interazione con le istituzioni educative ed universitaria.

Legge regionale 03 agosto 2021, n. 25 *"Istituzione della Giornata Regionale per i Colli Veneti"*.

[Collegamento ipertestuale](#)

Breve descrizione: la legge in esame è composta da n. 6 articoli. La regione Veneto sostiene e valorizza l'autonoma capacità progettuale dei comuni del Veneto in ambito culturale, la valorizzazione e la fruizione del loro patrimonio culturale materiale e immateriale, la crescita del turismo e degli investimenti nel territorio, la conservazione dell'identità, la creatività, l'innovazione, la crescita economica e sociale del territorio.

La regione riconosce annualmente il titolo di "Città veneta della cultura" al comune o ai comuni in forma associata o alle unioni di comuni che siano riuscite a valorizzare, attraverso progetti o iniziative, i beni culturali e paesaggistici del territorio; a incrementare i servizi rivolti ai turisti; ad aumentare la visibilità delle città a livello nazionale ed internazionale mediante la cultura; ad ampliare

l'accesso e la partecipazione alla cultura anche mediante l'uso delle tecnologie per un maggior coinvolgimento dei giovani; a favorire processi di rigenerazione e riqualificazione urbana. La Giunta regionale definisce i criteri per la concessione dei contributi.

Assetto e utilizzazione del territorio e protezione dell'ambiente

- **Regione Abruzzo**

Legge Regionale 30 luglio 2021, n. 15 *"Finanziamento art. 4 della l.r. 95/1999, l.r. 49/2017, l.r. 20/2019, art. 41 della l.r. 3/2020, art. 20 della l.r. 16/2020 - ed ulteriori disposizioni di carattere finanziario e normativo"*.

[Collegamento ipertestuale](#)

Breve descrizione: la legge interessa limitatamente agli artt. 16 e 17:

l'art. 16 con cui si introducono delle modifiche all'art. 44 della l.r. 10/2004 legge organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente e precisamente:

l'autorizzazione del controllo della fauna selvatica all'interno dei centri abitati con ordinanza sindacale sentito l'ISPRA e informati la Regione, il Prefetto e l'ATC competente territorialmente. I piani di controllo sono svolti con il coordinamento di agenti o ausiliari di pubblica sicurezza. Gli interventi di controllo effettuati in deroga ai divieti sono svolti con il coordinamento di agenti di pubblica sicurezza; l'autorizzazione da parte della Giunta regionale, per comprovate ragioni di protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti, di piani di abbattimento di specie selvatiche e delle forme inselvatichite di specie domestiche su proposta degli ATC territorialmente interessati, delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale tramite le loro strutture provinciali, delle comunità montane territorialmente interessate e dei comuni territorialmente interessati;

il coordinamento dell'attuazione dei piani di abbattimento da parte del personale della polizia provinciale in collaborazione con gli ATC territorialmente interessati. Gli ATC organizzano le attività gestionali, ivi compresi i piani di abbattimento delle specie selvatiche; in caso di inerzia dell'ATC competente, la Regione, previo accertamento, attiva la Polizia provinciale per l'organizzazione delle attività di abbattimento. Per l'esecuzione dei piani di abbattimento, i soggetti attuatori si avvalgono di alcuni soggetti purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio; l'art. 17 con cui si introducono delle modifiche alla l.r. 10/2011 e alla l.r. 40/2017), prevedendo la sostituzione di alcuni termini.

Legge Regionale 6 agosto 2021, n. 17 *"Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) per acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa dalla Società in house Abruzzo Engineering Spa ed ulteriori disposizioni"*.

[Collegamento ipertestuale](#)

Breve descrizione: la legge interessa limitatamente all'art. 2 con cui si introducono delle modifiche agli artt. 22, 30, 32 e 33 della l.r. 10/2004, legge organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente e che riguardano:

- la composizione della Commissione d'esame, istituita per ogni provincia, con sede presso l'Ufficio regionale individuato dalla Giunta regionale;
- la nomina del revisore dei conti, designato dalla Giunta regionale con proprio atto su proposta dell'Assessore competente nel settore caccia e che deve essere iscritto all'albo ufficiale dei revisori e all'albo dei dottori commercialisti, dura in carica 5 anni e continua ad esercitare le proprie funzioni sino all'insediamento del nuovo revisore;
- i casi di scioglimento dell'organo nel caso di impossibilità di funzionamento dell'ATC e la nomina di un commissario straordinario per la durata di massimo sei mesi entro i quali si dà corso alle procedure per il rinnovo degli organi dell'A;
- la gestione contabile degli ATC, controllata dal revisore dei conti, cui compete un compenso lordo annuo determinato dal Comitato di Gestione.

● **Regione Basilicata**

Legge Regionale 26 luglio 2021, n. 29 *"Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Basilicata e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (attuazione della direttiva 96/92/ce recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica) e ss.mm.ii."*

[Collegamento ipertestuale](#)

Breve descrizione: la legge che consta di 33 articoli disciplina

- nel Titolo I, diviso in due capi:

nel primo capo:

- le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e dei principi fondamentali dell'ordinamento statale, nonché dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza e non discriminazione;
- il passaggio di proprietà delle opere definite all'articolo 25, comma 1, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
- la determinazione del canone di cui all'articolo 12, comma 1-quinquies, del d.lgs. 79/1999.

nel capo II, rubricato "disposizioni generali":

- l'interesse pubblico ad un diverso uso delle acque derivate, in tutto oppure in parte incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico;
- la ricognizione delle opere e dei beni nelle procedure di rinnovo delle concessioni;
- il regime delle opere e dei beni
- il rapporto di fine concessione che essere trasmesso, per le concessioni con scadenza 1° aprile 2029 entro il 31 dicembre 2023, per le

- concessioni per le quali intervenga la decadenza, la revoca o la rinuncia, entro centottanta giorni dalla comunicazione dei relativi provvedimenti da parte dell'autorità competente;
- il divieto di apportare varianti;
 - la continuità della produzione elettrica
 - nel Titolo II rubricato "procedure di assegnazione delle concessioni"
 - capo I: le modalità di assegnazione delle concessioni e termini di avvio delle procedure;
 - capo II: le modalità di svolgimento delle procedure di assegnazione
 - capo III: le modalità di assegnazione delle concessioni
 - capo IV: gli obblighi, le limitazioni gestionali, i miglioramenti energetici ed ambientali, le misure di compensazione e di salvaguardia dei livelli occupazionali e i depositi cauzionali
 - nel Titolo III: i canoni di concessione e cessione a titolo gratuito di energia;
 - nel Titolo IV: i controlli, le verifiche, la durata e la decadenza delle concessioni;
 - nel Titolo V: le norme finanziarie, transitorie e finali.

Legge Regionale 26 luglio 2021, n. 30 *"Modifiche alla l.r. 19 gennaio 2010, n.1 "Norme in materia di energia e piano di indirizzo energetico ambientale regionale – d. lgs. 3 aprile 2006, n.152 – l.r. n.9/2007 e ss.mm.ii." e alla l.r. n. 8/2012 "Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili"*.

[Collegamento ipertestuale](#)

Breve descrizione: la legge introduce delle modifiche alla L.R. n.1/2010 che contiene norme in materia di energia e Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale e, precisamente, prevede delle modifiche all'appendice A e B, limitatamente ad alcuni requisiti tecnici minimi e requisiti anemologici cui ci si riporta trattandosi di dati per lo più numerici.

Legge Regionale 9 agosto 2021, n. 34 *"Misure urgenti in materia di trasporto pubblico locale"*.

[Collegamento ipertestuale](#)

Breve descrizione: la legge, che consta di tre articoli, introduce all'art. 1 delle misure urgenti in materia di trasporto pubblico locale.

In particolare, al fine di impedire l'interruzione dei servizi di trasporto pubblico locale, nelle more dell'espletamento della gara relativa all'affidamento dei servizi di TPL extraurbani provinciali, la Giunta regionale, in ottemperanza alle sentenze del TAR Basilicata 15 luglio 2020, n. 461 e n.462, è autorizzata a stipulare insieme alle Province di Potenza e di Matera rispettivamente interessate, contratti ponte per l'affidamento diretto d'emergenza al concessionario dei contratti di servizio provinciali scaduti il 31 dicembre 2017 e successivamente prorogati entro i termini di legge. Nel rispetto delle norme europee poste a tutela della concorrenza, i nuovi contratti determinano il corrispettivo necessario alla prosecuzione dei servizi in

essere a condizioni economiche e patrimoniali diverse, ivi comprese le clausole contrattuali accessorie necessarie a ridurre i tempi di risoluzione delle controversie e dei conseguenti costi, in misura proporzionata alla durata dei contratti ponte, con riferimento alle prestazioni successive alla data di sottoscrizione dei contratti medesimi.

Tali contratti ponte decorrono dal giorno successivo al termine delle proroghe dei contratti di servizio scaduti e hanno durata fino al 30 novembre 2021 e comunque fino al subentro dei nuovi gestori a seguito dell'espletamento della procedura di affidamento dei servizi di TPL, per un periodo temporale complessivo che non può eccedere i limiti di durata dei provvedimenti di emergenza di cui all'articolo 5, comma 5, del regolamento (CE) n. 1370/2007.

La partecipazione regionale alla stipula dei contratti ponte di cui ai commi 1 e 2 garantisce la copertura finanziaria degli oneri dagli stessi derivanti. La Regione eroga i corrispettivi previsti direttamente al concessionario dei servizi svolti.

Si prevede, altresì, l'istituzione di un Fondo per la crescita dei comuni confinanti con le aree relative ai giacimenti petroliferi il cui utilizzo avviene mediante piani biennali per interventi di miglioramento ambientale e di efficientamento energetico concordati dalla Regione e i comuni interessati,

Legge Regionale 23 settembre 2021, n. 39 *"Norme per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene"*.

[Collegamento ipertestuale](#)

Breve descrizione: la legge, che consta di 10 articoli, è dedicata ai provvedimenti che valutano le emissioni in atmosfera, per includere i valori limite relativi alle emissioni odorigene al fine di prevenire e limitare le molestie olfattive prodotte da attività antropiche.

Si evidenziano, in particolare, i seguenti articoli:

- l'art. 3 dedicato agli obblighi a carico del proponente ovvero del gestore che provvede, ad esempio, a specificare se l'istanza è relativa ad impianto/attività nuova o già esistente; a descrivere puntualmente il ciclo produttivo, con indicazione di eventuali materie prime, intermedi e prodotti solidi, liquidi e gassosi trattati ed eventualmente stoccati in impianto, che possono dare luogo ad emissioni odorigene (tipologia, quantità, tempi e modalità di gestione); a identificare e ubicare in planimetria tutte le sorgenti odorigene significative degli impianti/attività, nonché specificare tempi e durata di funzionamento degli impianti e delle relative emissioni;
- gli articoli 4 e 5 che oltre a descrivere il ruolo dell'autorità competente che si avvale del supporto tecnico dell'Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell'ambiente della Basilicata (ARPAB), ne individua i compiti come ad esempio la verifica documentale l'art. 6 che stabilisce che nei casi di impianti o attività esistenti che determinano situazioni di disagio olfattivo accertato da ARPAB e che coinvolgono porzioni significative di territorio e di popolazione, è attivata una procedura operativa condivisa tra tutti gli enti chiamati ad intervenire, attuata in più fasi successive e dettagliata nell'allegato tecnico alla presente legge.

- **Regione Lazio**

Legge regionale 1 luglio 2021, n. 8 *"Modifica della perimetrazione del Parco naturale regionale dell'Appennino «Monti Simbruini»".*

[Collegamento ipertestuale](#)

Breve descrizione: la legge, che si compone di 1 articolo, prevede la ripermetrazione del Parco naturale regionale dell'Appennino «Monti Simbruini», modificata secondo la planimetria e la relazione descrittiva allegata alla legge.

Legge regionale 14 luglio 2021, n. 11 *"Istituzione dei distretti logistico-ambientali".*

[Collegamento ipertestuale](#)

Breve descrizione: la legge, che si compone di 10 articoli, si pone l'obiettivo di disciplinare le modalità di istituzione dei distretti logistico-ambientali in considerazione delle esigenze di carattere geografico e delle necessità di smaltimento, nonché le modalità di finanziamento dei progetti innovativi e di sviluppo. La legge persegue la finalità di prevenire e ridurre la produzione e la pericolosità dei rifiuti attraverso il miglioramento dei cicli produttivi, di favorire l'incremento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, di promuovere una politica integrata di gestione dei rifiuti coerentemente a quanto previsto dall'articolo 179 del d.lgs. 152/2006 e ssmm, di favorire la trasparenza tramite la pubblicazione dei progetti nel rispetto della normativa sulla proprietà intellettuale.

Legge regionale 11 agosto 2021, n. 14 *"Disposizioni collegate alla legge di Stabilità regionale 2021 e modifiche di leggi regionali".*

[Collegamento ipertestuale](#)

Breve descrizione: la legge interessa limitatamente al capo V e VI.

- Il capo V, "Disposizioni in materia di governo del territorio, agricoltura e tutela della fauna selvatica" si compone di n. 10 articoli che modificano ulteriori leggi regionali su differenti tematiche.

In particolare, l'art. 65, modifica la legge regionale 18 dicembre 2018, n. 12 in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico, per la semplificazione e l'accelerazione degli interventi di ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 2016 e successivi.

L'art. 66 modifica l'articolo 2, comma 134 quinquies, della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 relativo a interventi di edilizia agevolata e successive modifiche.

L'art. 70 modifica la legge regionale 21 novembre 1988, n. 75 "Norme per l'incremento ed il potenziamento dell'apicoltura laziale" per interventi per la semina di superfici agricole con piante nettariifere.

- Il capo VI "Disposizioni in materia di transizione ecologica e rifiuti" si compone di 16 articoli anch'essi di modifica di ulteriori leggi regionali.
 In particolare, l'art. 74 prevede l'abrogazione dei commi da 1 a 10 dell'articolo 10 della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 relativi a disposizioni in materia di fonti energetiche rinnovabili.
 L'art. 80, modifica la legge regionale 1° luglio 2021, n. 8 "Modifica della perimetrazione del Parco naturale regionale dell'Appennino «Monti Simbruini»".
 L'art. 83 modifica la legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 "Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico" e la legge regionale 22 giugno 2012, n. 8 concernente il conferimento di funzioni amministrative ai comuni in materia di paesaggio e successive modifiche.
 L'art. 85 prevede il sostegno per l'individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti nonché delle zone non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti.

- **Regione Liguria**

Legge regionale 9 agosto 2021, n. 13 *"Impostazione delle misure finalizzate all'attuazione della ripresa e resilienza ligure"*.

[Collegamento ipertestuale](#)

Breve descrizione: la legge si compone di 20 articoli di cui 6 afferenti alla IV Commissione: l'art. 3 modifica la legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 "Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti" intervenendo sulla imposta regionale delle concessioni statali per l'occupazione del suolo e dei beni del demanio marittimo. L'art. 4. "Penali e accantonamenti riferiti al contratto di servizio per il trasporto pubblico ferroviario regionale e locale Regione/Trenitalia S.p.A." che definisce la destinazione delle risorse derivanti dalla quantificazione delle penali comminate a Trenitalia S.p.A. destinandole al ristoro di eventuali disagi e danni subiti dalla clientela, nonché al miglioramento della qualità e all'eventuale incremento dei servizi di trasporto ferroviario regionale e locale. L'art. 12 "Misure finalizzate alla realizzazione della nuova diga foranea del porto di Genova" relative alla concessione di un contributo nell'esercizio 2022 a favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale al fine di garantire la completa copertura finanziaria per la realizzazione della prima fase della nuova diga foranea del porto di Genova. L'art. 14. - (Fondi per la progettazione contro il rischio idraulico) che prevede fondi destinati ai comuni per attività di progettazione di interventi di manutenzione straordinaria e di mitigazione del rischio idraulico. L'art. 15. - (Misure per la gestione dei rifiuti in provincia di Imperia) prevede fondi destinati a garantire l'avvio delle attività di recupero e smaltimento di materia prima nella gestione dei materiali vetrosi.

Legge regionale 9 agosto 2021, n. 14 "Ulteriori disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale"

[Collegamento ipertestuale](#)

Breve descrizione: la legge si compone di 13 articoli di cui due afferenti alla IV Commissione: l'art. 2 "Modifiche alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette) e l'art. 3 "Modifica all'articolo 7 della legge regionale 5 marzo 2021, n. 2 (Razionalizzazione e potenziamento del sistema regionale di centralizzazione degli acquisti di forniture e di servizi e dell'affidamento di lavori pubblici e strutture di missione. Trattasi di esigue modifiche testuali.

- **Regione Lombardia**

Legge regionale 23 luglio 2021, n. 12 "Interventi per la valorizzazione delle strade e dei sentieri di montagna di interesse storico - Modifiche e integrazioni alla l.r. 27 febbraio 2017, n. 5 (Rete escursionistica della Lombardia)".

[Collegamento ipertestuale](#)

Breve descrizione: la legge reca modifiche e integrazioni alla L.R. 27 febbraio 2017, n. 5 (Rete escursionistica della Lombardia) e contiene disposizioni in materia di sentieri e strade di montagna di interesse storico al fine di promuovere la conoscenza del patrimonio storico presente sul territorio regionale e le iniziative di divulgazione dei relativi itinerari per svilupparne l'attrattività.

Legge Regionale 6 agosto 2021, n. 15 "Assestamento al bilancio 2021 - 2023 con modifiche di leggi regionali".

[Collegamento ipertestuale](#)

Breve descrizione: la legge, formata da 28 articoli, interessa limitatamente agli articoli 12 e 14.

L'art. 12 modifica l'art. 10 della L.R. n. 19/2015 "Riforma delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e stabilisce che i alcuni proventi, riscossi nella provincia di Sondrio a decorrere dall'annualità 2020, sono trasferiti alla stessa Provincia, unitamente a quelli del demanio idrico, sulla base dell'accordo tra la Regione e la Provincia medesima.

L'art. 14 modifica l'art. 30 della L. R. n. 26/1993, stabilendo che i componenti dei comitati di gestione in carica al momento di un commissariamento non possono far parte di alcun comitato di gestione per il mandato immediatamente successivo al commissariamento stesso e comunque non prima che siano trascorsi cinque anni.

- **Regione Marche**

Legge regionale 1 luglio 2021, n. 14 "*Disposizioni in materia di rigenerazione urbana e attività edilizia. Modifiche alla legge regionale 23 novembre 2011, n. 22 e alla legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22*".

[Collegamento ipertestuale](#)

Breve descrizione: la legge apporta delle modifiche alla legge regionale 23 novembre 2011, n. 22 e alla legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22, definendo delle strategie integrate di rigenerazione urbana, intese come complesso sistematico di trasformazioni urbanistiche ed edilizie concernenti aree e complessi edilizi caratterizzati da degrado urbanistico, edilizio, ambientale o socio-economico, che non determinano consumo di suolo, realizzate secondo metodologie e tecniche di sostenibilità ambientale, rinaturalizzazione dei suoli consumati in modo reversibile, recupero dei servizi ecosistemici persi, deimpermeabilizzazione, bonifica, innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana, finalizzate alla priorità del riuso.

Legge regionale 15 luglio 2021, n. 16 "*Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative) e alla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 22 (Modificazioni ed integrazioni alla l.r. 16 dicembre 2005, n. 36: "Riordino del sistema regionale delle politiche abitative")*".

[Collegamento ipertestuale](#)

Breve descrizione: la presente legge, composta da 13 articoli, disciplina il riordino del sistema regionale delle politiche abitative, per favorire l'autonomia abitativa dei giovani di età inferiore a trentacinque anni. A tal fine la Regione per rivitalizzare le aree interne, sostiene l'acquisto, il recupero o la locazione di unità immobiliari disponibili nel territorio regionale.

- **Regione Piemonte**

Legge regionale 28 luglio 2021, n. 20 "*Norme in materia di soccorso alpino e speleologico*".

[Collegamento ipertestuale](#)

Breve descrizione: la legge regionale n. 20/2021 tende ad aggiornare le norme in materia di soccorso alpino e speleologico, promuovendone la funzione di pubblica utilità e valorizzandone i tanti volontari impegnati a far fronte a tutte le richieste di aiuto nelle aree montane.

La legge riconosce, inoltre, il valore e promuove la funzione del servizio di pubblica utilità del Soccorso alpino e speleologico (Cnsas) rivolta alla prevenzione e alla vigilanza degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche e degli sport di montagna, di soccorso degli infortunati, di chi è in pericolo, dei

dispersi e dei caduti nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio piemontese. Infine, definisce i rapporti con il Servizio Sanitario regionale, con particolare riferimento alle attività di soccorso elisoccorso e con la Protezione Civile regionale e prevede che la Regione sia chiamata a favorire la dotazione di una rete radio tecnicamente aggiornata in capo al Saps-Cnsas in grado di integrarsi con quelle operative del 118 e a realizzare una rete radio di chiamata di emergenza sul territorio montano regionale.

- **Regione Puglia**

Legge regionale 07 luglio 2021, n. 19 *"Modifiche alla legge regionale 21 ottobre 2008 n.31 (Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale)".*

[Collegamento ipertestuale](#)

Breve descrizione: la presente legge modifica l'art.4 della legge n.31/2008 adeguando a valori congrui la fideiussione bancaria, depositata dai soggetti autorizzati a realizzare impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, a garanzia delle attività di decommissioning degli stessi e ripristino dello stato dei luoghi. Pertanto, la Regione Puglia ha ritenuto necessario adeguare ai parametri reali di mercato detta fideiussione fissando il suo valore non inferiore ad Euro 100,00 per ogni KW di potenza elettrica rilasciata.

Nei casi di interventi di revamping e repowering degli impianti, la fideiussione deve essere adeguata ai valori attuali espressi dalla norma ricalcolata in base alla potenza dell'impianto ottenuta a seguito di detti interventi.

Legge regionale 07 luglio 2021, n. 21 *"Modifiche alla legge regionale 9 ottobre 2008, n.25 (Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt)".*

[Collegamento ipertestuale](#)

Breve descrizione: decorsi molti anni dalla promulgazione della legge recante norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 Volt, la Regione Puglia, con questa legge, introduce modificazioni ed integrazioni alla legge (25/2008), finalizzate a migliorare e chiarire la portata delle disposizioni della citata legge, su taluni profili interpretativi o applicativi della legge stessa che hanno generato perplessità o dubbi negli operatori. Le modifiche effettuate mutuano enfatizzandola, l'indubbia natura di infrastrutture primarie di tali impianti che li rende perfettamente compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica delle aree zonizzate dei territori dei comuni.

Legge regionale 21 settembre 2021, n. 33 "Abrogazione del comma 2 dell'articolo 49 della legge regionale 30 novembre 2019, n. 52 (Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019 2021), definizione modalità di determinazione del fabbisogno, ratifica ai sensi dell'articolo 109, comma 2 bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), della variazione di bilancio adottata dalla Giunta regionale in via d'urgenza con deliberazione 23 giugno 2021, n. 1070" e modifiche alla legge regionale 14 giugno 2007, n. 17 (Disposizioni in campo ambientale , anche in relazione a decentramento delle funzioni amministrative)".

[Collegamento ipertestuale](#)

Breve descrizione: la legge interessa limitatamente al capo III dedicato alle disposizioni in materia ambientale. In particolare l'art. 3 con cui si aggiunge dopo il dopo il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 17, il comma 2 bis il quale stabilisce che, nelle more dell'approvazione di una disciplina normativa organica e unitaria di riordino delle funzioni in materia ambientale, la delega alla provincia competente per territorio e ai comuni delle funzioni in materia di procedura di VIA e in materia di valutazione di incidenza, va interpretata nel senso di ritenere che rientrino nella stessa anche le funzioni amministrative correlate all'adozione del Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) di cui all'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nonché ogni altra funzione amministrativa demandata all'Autorità competente.

● **Regione Toscana**

Legge regionale 2 agosto 2021, n. 26 "Ulteriori misure urgenti per il conseguimento dei valori limite giornalieri per il materiale particolato PM 10, previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, di attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente".

[Collegamento ipertestuale](#)

Breve descrizione: la legge in esame, che si compone di quattro articoli, mira ad apportare modifiche alla legge regionale n.14 del 10 novembre 2019, migliorando il controllo della qualità dell'aria e dell'ambiente. L'intervento normativo è finalizzato a riportare entro i valori limite previsti dal Decreto legislativo 13 agosto 2010 n.155 (Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa) i Comuni in cui si verificano superamenti del valore limite per il PM 10.

- **Regione Veneto**

Legge regionale 3 agosto 2021, n. 23 *"Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1"*.

[Collegamento ipertestuale](#)

Breve descrizione: la legge regionale, che si compone di 3 articoli, disciplina:

- all'art. 1 la rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1, prevedendo che la sua validità è rideterminata al 31 gennaio 2022;
- all'art. 2, si abroga la legge regionale 4 dicembre 2020, n. 38 "Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1";
- all'art. 3 si introduce la clausola di neutralità finanziaria.

Legge Regionale del 14 settembre 2021, n. 26 *"Concessione di un contributo straordinario alla società regionale "infrastrutture venete s.r.l." per l'acquisto di convogli ferroviari da destinare al servizio di trasporto pubblico locale ferroviario in ambito regionale"*.

[Collegamento ipertestuale](#)

Breve descrizione: la Regione Veneto, al fine di potenziare l'offerta commerciale del servizio di trasporto pubblico locale ferroviario in ambito regionale, concorre, con questa legge, al rinnovo del materiale rotabile da destinare a tale servizio, autorizzando la Giunta regionale a concedere un contributo straordinario per complessivi euro 10.000.000,00 alla società regionale "Infrastrutture Venete S.r.l." finalizzato all'acquisto di convogli ferroviari a composizione bloccata, a due o più casse, di nuova costruzione, comprese le relative scorte tecniche da destinare al servizio di trasporto pubblico locale ferroviario in ambito regionale.

Legge Regionale 21 settembre 2021, n. 27 *"Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2021 in materia di governo del territorio, viabilità, lavori pubblici, appalti, trasporti e ambiente"*.

[Collegamento ipertestuale](#)

Breve descrizione: la legge interessa limitatamente ad alcuni capi. Si segnalano di precipuo interesse della IV Commissione, oltre al capo I con cui si introducono delle modifiche a precedenti leggi regionali in materia di governo del territorio e al capo II dedicato alle disposizioni in materia di viabilità, lavori pubblici e appalti, il capo III relativo alle disposizioni in materia di ambiente e di trasporto. In particolare, si evidenzia l'art. 12 il quale prevede che i titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente possono sospendere l'esercizio dell'attività sino al termine massimo del 31 dicembre 2023, procedendo all'alienazione del mezzo a cui si riferisce l'autorizzazione. L'alienazione del mezzo e l'eventuale venir meno della disponibilità della rimessa non comportano la revoca

dell'autorizzazione e sono contestualmente comunicate dal titolare al comune che ha rilasciato l'autorizzazione.